

Allegato "A" al Rep. 14163/8284

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - Sede)

1.1. È costituita, ai sensi della legge n. 381/1991 la società Cooperativa denominata "BISTRÒBAND - COOPERATIVA SOCIALE".

1.2. La Cooperativa ha sede nel Comune di Roma.

1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

2.1. La Cooperativa ha durata fino al 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1. La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991.

3.2. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.3. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

3.5. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni che potranno avvenire anche mediante commissione di strumenti finanziari.

3.6. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

3.7. Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i

regolamenti statuari eventualmente emanati.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci istaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

3.8. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1. Destinatari dei servizi e delle attività svolte dalla Cooperativa sono tutti i soggetti e gli utenti interessati dalle iniziative rientranti nell'oggetto sociale, in virtù degli scopi perseguiti dalla Cooperativa, anche in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 e senza distinzione alcuna.

La "BISTRÒBAND Cooperativa sociale", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, Legge n. 381/1991 e quindi mediante l'inserimento ed utilizzo di persone svantaggiate nel mondo del lavoro ha come oggetto le seguenti attività:

- la gestione di esercizi commerciali destinati alla somministrazione, sotto forma di commercio al minuto, di beni di consumo come cibi e bevande di qualsiasi genere;
- gestioni di esercizi commerciali destinati alla vendita di strumenti musicali, libri ed altri prodotti ad uso culturale, ricreativo o sportivo;
- affitto di sale prova per band musicali e musicisti e affitto di corner per spettacoli dal vivo e/o altre iniziative culturali nel settore musicale;
- gestione di canali web-radio e di attività ed iniziative a supporto del quartiere ovvero dei luoghi più diretti e limitrofi ove saranno esercitate le attività della Cooperativa, quali, a titolo puramente indicativo, attivazione di punti di deposito, raccolta e/o rappresentanza di catene franchising ovvero rivenditori elettronici, attività di vendita di biglietti per iniziative musicali, concerti, mostre ed eventi culturali in genere;
- gestione di circoli e centri di aggregazione sociali, culturali, ricreativi, educativi e sportivi con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere, condotti in proprio o ceduti in gestione a terzi;
- organizzazione e gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo e sportivo, tendenti a favorire l'integrazione sociale e lavorativa, anche tramite progetti di "addestramento-formazione", di soggetti svantaggiati, oltre che l'uso consapevole e finalizzato ad obiettivi sociali del tempo libero dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e della comunità in genere;
- sviluppo di azioni per favorire la conoscenza del ruolo sociale, economico e produttivo dei lavoratori svantaggiati e la loro piena integrabilità nel tessuto imprenditoriale, anche al fine di ridurre l'isolamento sociale ed economico.
- sviluppo di luoghi che favoriscano l'accoglienza, l'ascolto, il

benessere, lo scambio tra persone, anche appartenenti a diverse culture;

- gestione di servizi socio-educativi e interculturali;
- gestione di centri estivi e centri di aggregazione giovanile;
- svolgimento di attività lavorative diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- svolgimento diretto o in appalto, convenzione o collaborazione con enti pubblici e privati in genere delle seguenti attività socio-educative e interculturali finalizzate all'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate: supporto alla difficoltà scolastica con gestione di spazi appositi; sportello di supporto e orientamento ai servizi del territorio; sportello ascolto (supporto psicologico per famiglie e singoli in difficoltà); attività di addestramento e formazione lavorativa; gestione di corsi/laboratori di informatica, musica, lingua, ristorazione/bar, benessere, sartoria, artigianato, teatro, media, educazione ambientale, turismo; attività di animazione sociale e organizzazione di eventi culturali, anche a carattere interculturale, di vario tipo;
- vendita di prodotti artigianali realizzati dai soci e da altri soggetti svantaggiati;
- gestione di serre, orti, vendita prodotti biologici e attività connesse;
- servizi di trasporto persone per fruizione di servizi educativi propri o di altri enti o soggetti.

Le attività del presente oggetto sociale, ove previsto dalla legge, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e saranno esercitate dal professionista nominato direttamente e sotto la sua propria responsabilità.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- partecipare a gare indette da enti pubblici e privati per l'assunzione di appalti e/o servizi direttamente o indirettamente anche in R.T.I.;
- istituire e gestire cantieri, negozi, stabilimenti, officine, locali, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali

La Cooperativa potrà inoltre:

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, aderendo alle associazioni ed organismi cooperativi nazionali come la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi territoriali;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a se stessa, ai singoli soci a favore di altre cooperative;

- promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali ricreative e mutualistiche che favoriscano la organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
- assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o accessorie ad attività sociali. La Cooperativa si impegna ad osservare le disposizioni della legge n. 142 del 3 aprile 2001. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico (art. 2545 septies c.c.);
- la Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, anche ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/92;
- richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione europea, dallo Stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- partecipare a bandi, avvisi o altre iniziative pubbliche o private finalizzate all'erogazione di finanziamenti, sovvenzioni o comunque provvidenze necessari al conseguimento degli scopi sociali.
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

4.2. Le modalità di svolgimento delle attività elencate nel comma precedente potranno essere definite con apposito regolamento statutario approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Soci - Numero, Requisiti, Obblighi

Art. 5 (Soci ordinari)

5.1. Il numero dei soci è stabilito in un minimo di 3 (tre) .

5.2. Il quadro normativo di riferimento è quello delle Società a responsabilità limitata (artt. 2519 e 2522 c.c.).

5.3. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/91;

che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

c) possono essere soci cooperatori, altresì, tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

5.5. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.6. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (Soci speciali e volontari)

6.1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

6.3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

6.4. Con riferimento ai soci speciali, la delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento del valore previsto per i soci ordinari.

6.5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa

Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

6.6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

6.7. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

6.8. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c. e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.9. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6.10. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

6.11. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

6.12. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, previa valutazione, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

6.13. L'organismo amministrativo può deliberare, altresì, l'ammissione di soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

6.14. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero di quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non superiore al 50% per cento del valore previsto per i soci ordinari;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

6.15. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

6.16. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

6.17. Il socio volontario ha gli obblighi degli altri soci cooperatori; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

6.18. Il socio volontario ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bi-lancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

6.19. Il socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

6.20. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale, dati del legale rappresentante e del consiglio di amministrazione e sede;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari, vale a dire l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro novanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

7.3. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

7.4. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di

quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2 c.c. e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

7.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro novanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7.6. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

7.7. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

8.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, per come previsto anche nell'eventuale ulteriore rapporto instaurato, ferme restando le esigenze della Cooperativa, ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

8.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

9.1. I soci che non partecipano all'amministrazione, a seconda della categoria di socio e fermo restando quanto stabilito dal presente statuto, hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle

cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

e) tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, compreso il mancato rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

10.1. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

10.2. Le quote dei soci della Cooperativa non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 11 (Recesso del socio)

11.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

11.2. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

11.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC alla società.

11.4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro novanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

11.5. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 29.

11.6. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata o PEC.

11.7. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

11.8. Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

12.1. L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale, che abbia subito un provvedimento di licenziamento per un giustificato motivo oggettivo, anche nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto, che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per adempimento, che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 senza la previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società o comunque con i versamenti a qualunque titolo deliberati dagli organi della Cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro, o comunque nello svolgimento di attività pertinenti la Cooperativa, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, ovvero in ogni altro caso in cui, per qualunque reato, le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

12.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata o PEC, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

12.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

12.4. L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma

educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Art. 13 (Liquidazione)

13.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

13.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies c.c.

13.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

13.4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

14.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

14.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

14.4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

14.5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

15.2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

15.3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere a), b), c), d)

ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

15.4. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

15.5. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

15.7. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

16.1. Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111 octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

16.2. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

16.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

16.4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli art. 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 16 bis (obblighi e divieti - art. 2514 c.c. requisiti cooperative a mutualità prevalente)

16.1. bis. Per effetto della mutualità prevalente, nei confronti della Cooperativa sussiste:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

17.1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, il ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

17.2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- erogazione a titolo di ristorno nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi;

- aumento gratuito del capitale sociale;

- distribuzione gratuita di quote di partecipazione Cooperativa.

17.3. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal fondo cooperativo, che è variabile ed è formato dai conferimenti, effettuati dai soci secondo i termini e le modalità del presente statuto, rappresentati da quote - che per quanto concerne i soci ordinari - è del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 16;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

18.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

18.3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono

indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

19.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione espressa dell'organo amministrativo.

19.2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

19.3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

19.4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro i successivi sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro gli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

20.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

20.3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

20.4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17.
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 18.

20.5. Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

20.6. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

21.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

21.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) le modificazioni dell'atto costitutivo;

d) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

21.3. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis c.c.

Art. 22 (Assemblee)

22.1. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. La Cooperativa può adottare anche altre modalità, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Tra queste è possibile ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su un quoti-diano indicato nello statuto.

22.2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

23.1. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

23.2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

23.3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere c) ed e) del precedente art. 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

24.1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

24.2. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

25.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

25.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

25.3. Ciascun socio persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

25.4. I soci che per qualsiasi non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla Cooperativa. I soci non possono farsi rappresentare né dagli amministratori, né dai sindaci, né dai dipendenti della Cooperativa.

25.5. Ciascun socio non può rappresentare più di 1 voto.

25.6. Per i soci speciali si applica l'art. 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

26.1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

26.2. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

27.1. La Cooperativa sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

27.2. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

27.3. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

27.4. Gli amministratori possono essere rieletti.

27.5. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo è stato ricostituito.

27.6. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un vice presidente.

27.7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

27.8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

27.9. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

27.10. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

27.11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità la parte a cui afferisce il voto del presidente.

27.12. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

27.13. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

27.14. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

27.15. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se costituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

27.16. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

27.17. Nella nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

27.18. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. in quanto compatibili con il presente statuto.

27.19. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

27.20. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

27.21. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai consiglieri delegati o ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

28.1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procederà alla nomina di un organo di controllo o di revisione, secondo quanto disposto dall'art. 2477 c.c.

28.2. L'organo di controllo è costituito da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.3. L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

28.4. Non può essere nominato, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

28.5. L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

28.6. L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.7. A tal fine, l'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà

di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.

28.8. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'organo di controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dell'organo di controllo l'accesso a informazioni riservate.

28.9. L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti c.c.

28.10. L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

28.11. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

29.1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori, organo di controllo o nei loro confronti.

29.2. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

29.3. Gli arbitri sono in numero:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

29.4. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

29.5. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 d.lgs. n. 5/2003.

29.6. Gli arbitri decidono secondo diritto.

29.7. Il lodo è impugnabile secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 5/2003.

29.8. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

29.9. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

29.10. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

30.1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

31.1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 13;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

32.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

FIRMATO:

GIOVANNI BROCCOLI

CLAUDIA CECCHINI

AIELLO PAOLO

LUCIANA MICHELETTI

GIUSEPPE CAPPARELLA NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO , AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23 D.L. 7 MARZO 2005 N. 82
Roma 21 aprile 2021